

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE  
OPERATIVA DELL’IMPIANTO DI VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI  
PROVENIENTI DALLE RACCOLTE DIFFERENZIATE, SITO IN  
LOCALITA’ CRISPA DI JOLANDA DI SAVOIA (FE), DA SVOLGERSI  
SECONDO PROGETTI DI INSERIMENTO E/O RECUPERO DI PERSONE  
IN STATO DI DISAGIO, DAL 01/01/2019 AL 31/12/2020**

L'anno 2018 il giorno XX del mese di XXXX;

**TRA**

AREA IMPIANTI S.p.A. con sede legale in Copparo (FE), Via Volta, 26/A P.Iva -  
C.F. 01964100380, in seguito denominata Committente, rappresentata dal Rag.  
Riccardo Finessi in qualità di Amministratore Unico, per la carica domiciliato presso  
la sede legale di AREA IMPIANTI S.p.A. in Copparo (FE);

**E**

XXXX, in seguito denominato Appaltatore, rappresentato da XXXX;

**PREMESSO**

- che è stata espletata una procedura aperta per l'affidamento del “Servizio di  
gestione operativa dell’impianto di valorizzazione dei rifiuti provenienti dalle  
raccolte differenziate, sito in località Crispa di Jolanda di Savoia (FE), da svolgersi  
secondo progetti di inserimento e/o recupero di persone in stato di disagio” ai sensi  
del combinato disposto degli artt. 35 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e con il  
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 95 del D.Lgs. n.  
50/2016 e s.m.i.;

- che l’appalto è stato aggiudicato all’impresa XXXX, la quale ha offerto un importo  
complessivo determinato mediante offerta a prezzi unitari pari ad euro XXXX  
equivalente ad un ribasso percentuale del XX % sull’importo contrattuale posto a

base di gara pari ad euro 2.450.700,00 (euro

duemilioniquattrocentocinquantamilasettecento/00). Tutti gli importi si intendono comprensivi dell'eventuale rinnovo e dell'eventuale proroga;

- che gli oneri della sicurezza interferenziali, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non sono stati previsti, poiché presso i luoghi in cui si svolge l'appalto non vi sono rischi di natura interferenziale, come meglio specificato all'art. 11 del capitolato speciale d'appalto ed all'art 4 del presente contratto;

- che ai sensi degli artt. 32, co. 7 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'aggiudicazione è divenuta efficace;

- che il contratto può essere stipulato in quanto è decorso il termine di cui all'art. 32, co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

#### **Art. 1 - (Premesse)**

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

#### **Art. 2 - (Oggetto del contratto)**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di gestione operativa dell'impianto di valorizzazione dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate, sito in località Crispa di Jolanda di Savoia (FE), da svolgersi secondo progetti di inserimento e/o recupero di persone in stato di disagio.

Il servizio consiste nelle operazioni di selezione del multimateriale proveniente dalla raccolta differenziata tramite cassonetti e/o raccolta differenziata di multimateriale porta a porta con relativa pressatura del monomateriale cernito o del monomateriale in ingresso all'impianto come meglio specificato all'art. 1 del capitolato speciale d'appalto.

Sono affidate alla gestione dell'Appaltatore tutte le attrezzature di proprietà della

Committente presenti nel citato Impianto, come risultanti da specifico verbale di consegna.

Le quantità presuntive di rifiuti da trattare annualmente vengono stimate come di seguito evidenziato:

- materiale cartaceo da raccolta differenziata congiunta per circa tonnellate 3400;

- imballaggi in cartone da raccolta selettiva per circa tonnellate 1400;

- altri rifiuti recuperabili (multimateriale da cassonetto, multimateriale porta a porta, plastica) per circa tonnellate 4200.

Sulla quantità reale di rifiuti trattati annualmente dovrà essere raggiunta una percentuale di materiale recuperato pari o superiore al 65%.

Tali quantità non sono vincolanti per la Committente, non potendo l'Appaltatore rivendicare eventuali somme non liquidate riferite a quantitativi di rifiuti da trattare in misura inferiore a quella stimata.

Non costituiscono oggetto del presente affidamento le attività escluse di cui all'art 5 del capitolato speciale d'appalto, effettuate autonomamente dalla Committente.

L'Appaltatore potrà eseguire direttamente parte dei servizi esclusi indicati al predetto art. 5 del capitolato speciale d'appalto (punti 3, 4 e 5) qualora risulti in possesso di autocarro scarrabile come meglio esplicitato al successivo art. 4 del presente atto.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si rimanda a quanto disciplinato dal capitolato speciale d'appalto, che ai sensi dell'art. 32, co. 14-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. costituisce parte integrante del presente contratto.

La Committente, come sopra rappresentata, conferisce all'Appaltatore, che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna e sotto la sua esclusiva responsabilità l'affidamento dei servizi indicati in premessa e specificati nel presente

articolo. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni e modalità previste dal presente contratto e dal capitolato speciale d'appalto.

**Art. 3 - (Durata del contratto e penali)**

La durata del presente affidamento decorre dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto (01/01/2019) fino al 31/12/2020.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Committente si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento per un ulteriore anno alle stesse condizioni normo-economiche dell'affidamento principale, secondo le modalità indicate dall'art. 63, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Resta salva la facoltà della Committente di prorogare il contratto fino ad un periodo massimo di 6 (sei) mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al presente contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, co. 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La facoltà di proroga potrà essere esercitata al termine dell'affidamento principale, qualora non si proceda al rinnovo, ovvero al termine del periodo di rinnovo.

Ai sensi dell'art. 106, co. 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, la Committente può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'opzione del quinto d'obbligo potrà essere esercitata durante l'esecuzione del contratto principale, dell'eventuale rinnovo e dell'eventuale proroga. Il valore del quinto d'obbligo sarà calcolato sull'importo specifico del periodo di vigenza contrattuale a cui si riferisce.

In ogni caso il rapporto contrattuale potrà concludersi prima della scadenza del

predetto termine temporale qualora venga raggiunto il corrispettivo dell'appalto.

In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata.

Qualora la Committente rilevi violazioni agli obblighi nascenti dal presente contratto saranno applicate le penali di cui all'art. 25 del capitolato speciale d'appalto, che qui si intendono integralmente richiamate.

Qualora il Servizio QSA della Committente rilevi violazioni agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, in materia antinfortunistica, di tutela dell'igiene e salute dei lavoratori nonché in ipotesi di mancato rispetto delle previsioni inserite nel Documento di Valutazione dei rischi dell'Appaltatore, verrà applicata una sanzione pecuniaria pari ad € 100,00 (euro cento/00) per violazioni ritenute gravi e una sanzione pecuniaria pari ad € 50,00 (euro cinquanta/00) per violazioni ritenute di lieve entità, fermi restando i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati per le gravi inadempienze contrattuali rilevate. In particolare, qualora si verificino ripetuti inadempimenti ai suddetti obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori tali da comportare l'applicazione di un numero di sanzioni pari o superiore a tre, il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 108, co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

**Art. 4 - (Corrispettivo dell'affidamento - tracciabilità dei flussi finanziari)**

L'importo contrattuale ammonta presuntivamente ad euro XXXX (XXXX), oltre IVA, di cui:

- euro XXXX per i servizi riferiti al periodo contrattuale;
- euro XXXX per i servizi riferiti all'eventuale proroga;

L'importo riferito all'eventuale quinto d'obbligo, determinato sul predetto importo contrattuale, ammonta ad euro XXXX (XXX).

Tale corrispettivo è comprensivo di tutte le operazioni di lavorazione e di

organizzazione delle attività d'impianto, dell'uso e della gestione di mezzi, attrezzature ed impianti, dei consumi, delle manutenzioni, delle quote di ammortamento del capitale, delle spese generali, degli utili d'impresa, delle assicurazioni, di bolli e tasse nonché di ogni e altro onere a carico dell'Appaltatore, come meglio precisato all'art. 21 "Corrispettivo e pagamenti" del capitolato speciale d'appalto.

Sono esclusi la pesatura dei mezzi, l'accettazione dei carichi, la registrazione dei formulari, la tenuta dei registri obbligatori, la gestione dei rapporti con terzi e dei flussi in ingresso ed in uscita.

Potranno essere escluse dal servizio oggetto del presente affidamento anche le prestazioni di seguito evidenziate ai punti a), b) e c), qualora l'Appaltatore non sia in possesso di idoneo autocarro scarrabile:

a) servizio di sostituzione dei cassoni pressa all'interno dei quali a fine linea di selezione termina il sovrullo con conseguente trasferimento e smaltimento in discarica dello stesso rifiuto. Il presente servizio sarà addebitato all'Appaltatore ed è valorizzato in € 30/pressa;

b) servizio di trasferimento del cassone scarrabile e conseguente smaltimento in discarica del sovrullo fine in esso contenuto. Il sovrullo fine è prodotto dal vaglio, raccolto in piccole casse poste sotto lo stesso e svuotato nell'apposito cassone scarrabile da parte della ditta appaltatrice. Il presente servizio sarà addebitato all'Appaltatore ed è valorizzato in € 30/cassone scarrabile;

c) servizio di svuotamento e riposizionamento del cassone scarrabile contenente la plastica da pressare costituita da cassette morbide per ortofrutta. Il presente servizio sarà addebitato all'Appaltatore ed è valorizzato in € 15/cassone scarrabile.

Rimangono di competenza della Committente:

- Oneri/ricavi per il recupero dei rifiuti;

- Oneri/ricavi per lo smaltimento degli scarti in uscita dall'impianto.

Gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non sono stati previsti, poiché presso i luoghi in cui si svolge l'appalto non vi sono rischi di natura interferenziale, come meglio specificato all'art. 11 del capitolato speciale d'appalto. Qualora venga richiesto il servizio di cambio cassone sovrapposto il DUVRI verrà elaborato dalla Committente.

I servizi sono compensati a misura secondo i seguenti prezzi unitari:

- euro/ton. XXX moltiplicato per il quantitativo dei rifiuti a recupero;

- euro/ton. XXX moltiplicato per il quantitativo dei rifiuti a smaltimento.

La Committente si riserva la facoltà di introdurre eventuali varianti o modifiche all'impianto, durante l'esercizio dello stesso, al fine di migliorarne, a propria insindacabile valutazione, efficienza e funzionalità, senza che ciò dia titolo all'Appaltatore di richiedere maggiori oneri, indennizzi o alcun altro diritto.

Qualora alla scadenza del contratto l'importo non venga interamente esaurito, il rapporto contrattuale cesserà e l'Appaltatore non potrà rivendicare le somme eccedenti non liquidate dalla Committente.

La Committente darà corso ai pagamenti mediante bonifico bancario entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della fattura fine mese presentata dall'Appaltatore.

La fattura dovrà essere riferita al solo affidamento in oggetto e dovrà recare il codice CIG (XXXXXXXXXX) ed essere intestata a AREA IMPIANTI S.p.A. - Via Volta, 26/A Copparo (FE), P.Iva - Cod. Fisc. 01964100380. La Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti alla omessa/errata indicazione in fattura del CIG.

Si richiama l'art. 1, comma 909 e comma 916 e art. 1, della L. n. 205/2017 e s.m.i.,

relativamente alla fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019.

L'Appaltatore è tenuto ad inviare copia in pdf della fattura elettronica alla

Committente all'indirizzo mail ufficio.ragioneria@clambiente.it.

La liquidazione della fattura è subordinata all'acquisizione e verifica della regolarità

del DURC. Qualora risulti un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti

impiegati nell'esecuzione del contratto, la Committente comunicherà all'Appaltatore

l'inadempienza, a mezzo pec o raccomandata A/R, il quale dovrà provvedere alla

regolarizzazione entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di

notifica. In caso di ritardata regolarizzazione oltre i predetti termini la Committente

potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 3, del

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 17-ter del d.P.R. n. 633/1972, come modificato dalla

conversione in legge del D.L. n. 50/2017 e in base alle disposizioni del Decreto del

Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017, alle fatture emesse nei

confronti della Committente è applicabile il regime dello "Split Payment" (scissione

contabile dei pagamenti), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2018.

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge

n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari

relativi all'appalto. Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 e s.m.i. la

Committente e l'Appaltatore assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla citata legge. In particolare, l'Appaltatore deve comunicare alla

Committente i dati relativi al conto corrente dedicato anche in via non esclusiva e le

generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegate ad operare sul suddetto conto

corrente ed utilizzare il CIG nell'ambito dei rapporti con i fornitori e prestatori di

servizi impiegati in attività per la realizzazione dei presenti accordi. Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 e s.m.i. gli accordi in essere sono immediatamente risolti in tutti i casi in cui le transazioni relative ai presenti accordi siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.. La Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. In relazione agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari la Committente e l'Appaltatore assumono a riferimento le norme di legge e le interpretazioni delle stesse rese dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

**Art. 5 - (Clausola sociale)**

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 15 del capitolato speciale d'appalto, deve eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto impiegando anche lavoratori appartenenti alle categorie indicate all'art. 4 della Legge n. 381/1991 e s.m.i. nonché adottando specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo.

La condizione di svantaggio, di cui al comma precedente, deve essere certificata da un servizio pubblico sociale e/o sanitario e documentabile su richiesta della Committente.

Il numero di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate per tutta la durata dell'esecuzione del contratto è stabilito in numero XX, come da offerta tecnica presentata dall'Appaltatore.

L'Appaltatore potrà ricorrere all'impiego di personale svantaggiato in numero superiore rispetto a quanto sopra indicato.

L'esecuzione dei servizi da parte dei lavoratori svantaggiati potrà avvenire a tempo pieno oppure parziale, il monte ore complessivo da questi lavorato è stabilito in XX ore settimanali, come da offerta tecnica presentata dall'Appaltatore.

Le specifiche tecniche del servizio indicate nel capitolato speciale d'appalto, con particolare riferimento alle modalità e tempistiche di esecuzione, dovranno essere tassativamente rispettate.

Qualora l'Appaltatore, al fine di ottemperare alla presente clausola sociale, dovesse procedere con nuove assunzioni di lavoratori svantaggiati, si impegna all'assunzione, in via prioritaria, degli stessi operatori in forza all'uscente esecutore, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con la propria organizzazione d'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative correlate all'esecuzione del servizio, previo accordo con la precedente affidataria.

La Committente effettuerà delle verifiche tese a garantire il rispetto della presente clausola da parte dell'Appaltatore: non saranno ritenuti idonei soggetti svantaggiati assunti in data successiva all'approvazione dell'aggiudicazione.

L'Appaltatore dovrà presentare alla Committente:

a) entro tre mesi dall'avvio dell'esecuzione del contratto, una relazione attestante l'effettivo inserimento dei soggetti svantaggiati;

b) dal quarto mese successivo all'avvio dell'esecuzione del contratto un report mensile che attesti che il 20% del monte ore complessivamente lavorate dagli addetti all'impianto, compreso il coordinatore, sia stato effettuato da operatori svantaggiati;

c) con cadenza annuale, una relazione sull'andamento dei programmi di

inserimento lavorativo, corredata dai seguenti dati relativi allo svolgimento del servizio:

- elenco del personale svantaggiato di cui alla presente clausola;
- ore lavorative totali per l'esecuzione del servizio;
- ore lavorative eseguite dal personale svantaggiato;
- risultati ottenuti dai lavoratori dell'impianto con particolare attenzione ai risultati dei lavoratori disagiati coerentemente con il loro stato di disagio.

In caso di avvicendamento di imprese nella gestione del servizio oggetto dell'appalto, l'Appaltatore subentrante è tenuto ad osservare le disposizioni previste dal proprio CCNL di riferimento.

L'Appaltatore dovrà garantire al personale da riassorbire, nonché al personale svantaggiato che dovrà essere eventualmente assunto per ottemperare alla clausola sociale, i livelli retributivi in essere presso l'Appaltatore uscente al momento della stipula del contratto, come da tabella di cui all'art. 15 del capitolato speciale d'appalto.

La Committente potrà effettuare ogni attività di controllo e di verifica sull'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, anche mediante richiesta all'Appaltatore di relazioni e/o chiarimenti.

**Art. 6 - (Obblighi dell'Appaltatore)**

L'Appaltatore ha l'obbligo di effettuare il presente servizio con mezzi, attrezzature e personale adeguati, con gestione a proprio esclusivo rischio, secondo le direttive impartite dalla Committente, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché degli atti autorizzativi dell'Impianto.

Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore si obbliga a rispettare le potenzialità

dell'impianto:

- 12000 ton/anno;

- 70 ton/giorno;

e le tipologie di EER autorizzate, come da Autorizzazione Integrata Ambientale –

A.I.A. – Determinazione n. 3260 del 21/01/2013 e s.m.i. ed a rispettare le norme

tecniche contenute negli accordi e Convenzioni sottoscritte tra la Committente ed i

Consorzi di filiera (Corepla, Comieco, Cial, Ricrea, Rilegno), nonché gli accordi

integrativi vigenti e successive modifiche e integrazioni, proroghe o nuovi accordi

(Accordo di Programma Quadro ANCI-CONAI).

Sono a carico dell'Appaltatore le attività di pulizia delle aree interne ed esterne (al

capannone di cernita e alla tettoia di stoccaggio) interessate dalle lavorazioni e dalle

operazioni di carico/scarico e le attività di manutenzione ordinaria delle macchine e

degli impianti in gestione all'Appaltatore. Le manutenzioni straordinarie rimangono

a carico della Committente.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire manutenzioni ordinarie del fabbricato e degli

impianti asserviti nonché delle attrezzature, dei macchinari e delle apparecchiature di

proprietà della Committente, con le modalità meglio specificate all'art. 14 del

capitolato speciale d'appalto.

La programmazione delle manutenzioni dovrà essere effettuata sulla base delle

procedure indicate nei rispettivi manuali d'uso e di manutenzione forniti dalle società

costruttrici e dell'allegato "Elenco manutenzioni ordinarie".

Eventuali disagi, interferenze ed interruzioni totali o parziali dell'attività

dell'impianto dovuti a manutenzione ordinaria o straordinaria non daranno titolo

all'Appaltatore per richieste di indennizzi e/o risarcimenti.

Qualora vengano riscontrate irregolarità nell'esecuzione delle manutenzioni la

Committente si riserva di procedere autonomamente con rivalsa nei confronti dell'Appaltatore e di applicare le penali contrattualmente previste all'art. 25 del presente contratto.

L'Appaltatore si assume l'obbligo di dotarsi di tutte le macchine, attrezzature, mezzi, opere provvisorie, materiali di consumo ecc, necessari per l'esecuzione dei servizi e dei mezzi antinfortunistici individuali come previsto dalla normativa vigente.

Preventivamente all'effettivo inizio dei servizi, l'Appaltatore dovrà presentare alla Committente una dichiarazione di conformità delle macchine/impianti/attrezzature di proprietà dello stesso Appaltatore o prese a noleggio o con altro contratto di utilizzazione comunque denominato, che vengano utilizzati in qualsiasi fase dello svolgimento dei servizi di cui al presente contratto, mettendo a disposizione della Committente la certificazione prevista per ogni singola macchina.

L'Appaltatore si obbliga a mantenere la segretezza dei dati e delle informazioni dei quali venga a conoscenza nell'esecuzione del presente affidamento, come previsto all'art. 24 "Riservatezza" del capitolato speciale d'appalto.

L'Appaltatore è assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 10 "Oneri ed obblighi dell'Appaltatore", art. 13 "Istruzioni all'uso delle attrezzature", art. 14 "Manutenzione" ed art. 24 "Riservatezza".

#### **Art. 7 - (Responsabilità dell'Appaltatore)**

Nell'esecuzione dei servizi, l'Appaltatore adotterà i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità dei lavoratori addetti e a non arrecare danni a beni pubblici e privati; l'Appaltatore si assumerà la responsabilità sia civile che penale per eventuali danni cagionati a persone e/o a cose nello svolgimento del servizio, sollevando la Committente anche da eventuali richieste risarcitorie.

L'Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale

dipendente tutte le norme antinfortunistiche vigenti e/o comunque imposte dalla natura dei servizi.

In particolare la Committente fornisce all'Appaltatore il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), ai sensi dell'art. 26, co. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, nel caso in cui le lavorazioni di cui all'art. 4 del presente contratto siano effettuate direttamente dalla stessa, al fine di cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa del contratto nonché di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. L'Appaltatore si assumerà l'obbligo di completare il documento per quanto di competenza e di osservare e far osservare dal personale operante nel proprio sito le disposizioni contenute nelle analisi del DUVRI stesso: a questo proposito l'Appaltatore firmerà il verbale di coordinamento allegato al DUVRI.

**Art. 8 - (Modalità di esecuzione del servizio)**

Il servizio ha ad oggetto la gestione operativa dell'impianto di valorizzazione dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate, sito in Jolanda di Savoia (FE), loc. Crispa come di seguito evidenziata:

- movimentazione dei rifiuti in ingresso/uscita, cernita, pressatura e carico dei rifiuti monomateriale e multimateriale;
- selezione, pre-pulizia, eventuale riduzione volumetrica, preparazione delle unità di carico di imballaggi in plastica e altri rifiuti in plastica riciclabile;
- raffinazione e pressatura in balle di dimensioni idonee alla ottimizzazione dei carichi di carta congiunta/cartone selettivo;
- eventuale separazione delle frazioni componenti di rifiuti misti provenienti da raccolte multimateriale del tipo leggero o pesante;

- servizio di raffinazione/selezione e/o trattamento di altri rifiuti da destinare a recupero, per prove sperimentali di servizi nuovi, analisi merceologiche, ecc.;

Per l'esecuzione del presente affidamento la Committente mette a disposizione dell'Appaltatore tutte le attrezzature e le apparecchiature presenti nell'impianto (nastri, vaglio, cabina di selezione, pressa, ecc.), i locali, parti dell'edificio, opere ed impianti esterni, funzionali all'attività di gestione dell'impianto stesso, tutti impiegati e condotti dall'Appaltatore mediante utilizzo di mezzi e personale propri.

Gli impianti ed i loro accessori nonché le relative parti dell'edificio specificamente indicate nel verbale di consegna dovranno essere restituiti al termine del rapporto contrattuale con verbale di consegna dello stato dell'impianto e del rendimento globale, redatto in contraddittorio con la Committente, al quale dovrà essere allegato l'inventario dei beni consegnati, la rilevazione delle giacenze del rifiuto da selezionare ed i materiali selezionati ed imballati.

La Committente metterà a disposizione dell'Appaltatore un locale/box prefabbricato ad uso ufficio, dotato di servizi e arredo essenziale, nonché di impianto dati.

Sono a carico dell'Appaltatore:

- voltura delle utenze (entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto):  
gas, energia elettrica e acqua;

- i servizi di derattizzazione, dezanarizzazione;

- la manutenzione dell'impianto antincendio: estintori, idranti, manichette, impianto rilevazione fumi e impianto pompe per il funzionamento degli idranti.

Sono a carico della Committente:

- prove di terra ed interruttori differenziali del polo impiantistico compreso l'impianto di selezione.

Tutte le operazioni sui rifiuti pervenuti giornalmente all'impianto dovranno essere

effettuate al fine di garantire:

- la lavorazione degli stessi;
- l'elevato recupero di monomateriale;
- la minima produzione di sovrvallo;
- lo stoccaggio in ingresso dei rifiuti da conferirsi il giorno successivo.

Le lavorazioni ed ogni altra operazione connessa al servizio affidato dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore nel seguente orario giornaliero:

- dalle 6,00 alle 17,30 (orario vigente) dal lunedì al sabato oltre l'eventuale tempo di attesa dei veicoli in ritardo per il conferimento dei rifiuti;
- tutti i giorni festivi in cui si stabilisce (come previsto dal calendario dei servizi di raccolta) che l'impianto rimanga funzionante sulla base degli orari di conferimento stabiliti dal servizio ambientale di CLARA S.p.A. oltre l'eventuale tempo di attesa dei veicoli in ritardo per il conferimento dei rifiuti.

È facoltà della Committente prevedere variazioni ai suddetti orari al fine di migliorare la produttività dell'impianto ed il servizio di raccolta di CLARA S.p.A..

I rifiuti in ingresso all'impianto contenenti sostanze pericolose o potenzialmente pericolose dovranno essere immediatamente segnalati alla Committente.

È facoltà della Committente effettuare monitoraggi giornalieri sugli ingressi, sulla selezione e sul materiale in uscita al fine di verificare il corretto adempimento contrattuale da parte dell'Appaltatore.

I rifiuti trattati saranno soggetti a verifica qualitativa ed in caso di contestazioni da parte dei destinatari delle materie lavorate saranno applicate le penali contrattualmente previste.

Le analisi merceologiche sui materiali plastici per la determinazione della qualità del rifiuto, potranno essere effettuate presso l'impianto Crispa o presso l'azienda dove

avverrà il conferimento del materiale pressato, sulla base del bacino e dei flussi attivati con Corepla.

I rifiuti cellulósici gestiti in convenzione COMIECO dovranno essere lavorati per l'ottenimento di materie prime secondarie classificate commercialmente come 1.02 (carta congiunta); 1.04 – 1.05 (cartone selettivo), tutte materie prime secondarie che devono essere conformi alla norma UNI EN 643, per l'avvio a riciclo nell'industria cartaria, con un tenore di impurità inferiore all'1%, e comunque rientranti nella prima fascia di qualità.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle prescrizioni di cui all'art. 8 "Modalità operative e norme tecniche per le operazioni di valorizzazione dei materiali" e dell'art. 22 "Riconsegna degli impianti e delle attrezzature al termine del rapporto contrattuale" del capitolato speciale d'appalto.

**Art. 9 - (Documentazione da consegnare alla Committente)**

All'atto della stipula del contratto l'Appaltatore dovrà obbligatoriamente produrre la seguente documentazione:

- polizza assicurativa o bancaria di euro XXXX ai sensi dell'art. 103, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

- Ai sensi del cit. art. 103, co, 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. lo svincolo automatico non può avvenire prima della emissione del certificato di cui all'art. 11 del presente contratto. In caso di proroga del contratto, l'Appaltatore si impegna a presentare un'appendice alla predetta polizza assicurativa o bancaria della durata massima di 6 (sei) mesi.

Prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio l'Appaltatore dovrà obbligatoriamente produrre la seguente documentazione:

- Copia di idonea polizza di Responsabilità Civile Terzi ed Operai ed Incendio

secondo quanto precisato all'art. 19 del capitolato speciale d'appalto.

- Modello di Dichiarazione Unica (MODU);

- D.V.R. e procedure di lavoro inerenti all'appalto;

- Dichiarazione di responsabilità e assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- il nominativo di un responsabile/referente dell'Appaltatore e/o di suo collaboratore,

al quale inviare ogni comunicazione relativa al presente affidamento, che sia sempre

reperibile durante gli orari di esecuzione del servizio indicati dalla Committente;

- un numero di telefono fisso o mobile e un indirizzo di Posta Elettronica sempre

attivi per la ricezione di segnalazioni, note, disposizioni di servizio e contestazioni da

parte della Committente. L'Appaltatore dovrà inoltre comunicare un indirizzo di

Posta Elettronica Certificata per le comunicazioni con la Committente;

- l'elenco del personale e dei mezzi impiegati per l'esecuzione del servizio, con gli

estremi dei documenti di identificazione; Ad ogni sostituzione e integrazione

l'Appaltatore dovrà fornire l'elenco aggiornato;

L'Appaltatore non potrà iniziare o proseguire i servizi in difetto di quanto stabilito

nel presente articolo.

Durante l'esecuzione del contratto l'Appaltatore dovrà obbligatoriamente produrre la

documentazione elencata all'art. 15 del capitolato speciale d'appalto.

#### **Art. 10 - (Documento di Valutazione dei Rischi)**

L'Appaltatore è tenuto a redigere il DVR (nei casi previsti dalla vigente normativa),

nonché a coordinare tutte le eventuali persone fisiche e/o giuridiche coinvolte.

L'Appaltatore sarà pertanto responsabile del rispetto del DVR stesso e della sua

corretta attuazione.

Il DVR sarà messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche

ispettive di controllo.

L'Appaltatore è tenuto a conformare il proprio operato alle norme vigenti o che verranno emanate in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro ed in particolare del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

**Art. 11 - (Verifica di conformità)**

La Committente effettua la verifica di conformità del servizio ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

All'esito positivo della verifica di conformità, il Responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato ai sensi dell'art. 113-bis, co. 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Nei casi espressamente individuati dal Decreto di cui all'art. 102, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il certificato di verifica di conformità potrà essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi dell'art. 102, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

**Art. 12 - (Subappalto)**

*(Da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta)* In relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto (qualora dichiarato in sede di offerta), l'Appaltatore può subappaltare le prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il subappalto deve essere autorizzato dalla Committente con specifico provvedimento, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'Appaltatore deve depositare il contratto di subappalto presso la Committente

almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative

prestazioni. L'Appaltatore deve inoltre trasmettere la certificazione attestante il

possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal

D.Lgs. n. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del

subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione

di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il Subappaltatore in relazione agli obblighi

retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre

2003, n. 276, salvo le ipotesi di cui all'art. 105, co. 13, lettere a) e c) del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i..

Il subappalto non autorizzato comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.

108, co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

**Art. 13 - (Cause di risoluzione – procedura per la risoluzione del contratto)**

La Committente potrà applicare la risoluzione del contratto nei seguenti casi, senza

pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per la Committente anche per risarcimento

danni:

a) nella fattispecie richiamata all'art. 3 del presente contratto;

b) qualora, nei confronti dell'Appaltatore, sia intervenuto un provvedimento

definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al

codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia

intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

c) in caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni gravi, definitivamente

accertate, degli obblighi retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti di

dipendenti o collaboratori dell'Appaltatore;

d) nella fattispecie richiamata all'art. 4 del presente contratto;

e) in caso di mancato rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva

(D.U.R.C.) negativo per due volte consecutive;

f) qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la

validità della polizza RCT/O;

g) in caso di violazione delle previsioni di cui all'art. 12 del presente contratto in

relazione al subappalto;

h) qualora i pagamenti siano stati eseguiti senza avvalersi di Banche o della Società

Poste Italiane S.p.A., ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di

tracciabilità dei flussi finanziari;

i) in caso di violazione del "Piano di Prevenzione della Corruzione di Area Impianti

S.p.A." di cui all'art. 17 del presente contratto;

l) nella fattispecie di cui all'art. 18 del presente contratto.

In ordine alla regolazione della fattispecie sub b) trova applicazione l'art. 108, co. 2,

lett. b del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In ordine alla regolazione delle fattispecie sub a), c), d), e), f), g), trova applicazione

l'art. 108, co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In ordine alla regolazione delle fattispecie sub h), i), l) trova applicazione l'art. 1456

c.c.. Il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Committente comunica

all'Appaltatore, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, che intende

valersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta

pervenuta all'Appaltatore stesso. Sia la Committente che l'Appaltatore potranno

richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad

eseguire le prestazioni contrattuali, in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, ai sensi dell'art. 1672 c.c..

La Committente potrà incamerare la cauzione definitiva in caso di inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto e negli altri casi previsti dall'art. 103, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

**Art. 14 - (Recesso)**

La Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., in qualunque tempo e fino al termine dei servizi per motivi di pubblico interesse, anche in caso di cessazione dell'affidamento del servizio pubblico oggetto dell'affidamento in capo alla Committente stessa.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC ed è regolato dalle disposizioni contenute nell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per la Committente.

In caso di recesso, l'Appaltatore avrà diritto:

- alle prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso;
- alle spese sostenute dall'Appaltatore;
- a un decimo (1/10) dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

**Art. 15 - (Cessione dei crediti)**

Ai sensi dell'art. 106, co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore può, in relazione ai crediti verso la Committente derivanti dal contratto avente ad oggetto il

presente affidamento, avvalersi delle disposizioni di cui alla legge n. 52/1991 e s.m.i., potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili alla Committente, qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all'Appaltatore cedente e al soggetto cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

La cessione deve essere notificata alla Committente.

**Art. 16 - (Sospensione)**

La sospensione della prestazione è ammessa ai sensi dell'art. 107, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di circostanze speciali che impediscano temporaneamente la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni oggetto del contratto e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

La sospensione può essere altresì disposta per ragioni di necessità o di pubblico interesse ai sensi dell'art. 107, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'espletamento dei servizi o comunque quando superino i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la Committente si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla refusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i predetti termini. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

Qualora successivamente alla consegna dei servizi insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare

svolgimento dei servizi, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di servizio eseguibili, mentre si darà corso alla sospensione parziale dei servizi non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Si applica a tal fine la procedura di cui all'art. 107, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla Committente per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

**Art. 17 - (Rispetto del "Piano di Prevenzione della Corruzione di AREA IMPIANTI S.p.A.")**

La Committente dichiara di aver adottato ed efficacemente implementato, ai sensi della Legge n. 190/2012, il "Piano di Prevenzione della Corruzione" (di seguito anche "Piano Anticorruzione").

L'Appaltatore aderisce al "Piano Anticorruzione" e relativi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato e le condotte che vengono in rilievo ai sensi della normativa anticorruzione ed esplicitate nel predetto Piano.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i protocolli comportamentali previsti dalla Committente ai sensi della Legge n. 190/2012. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.

L'Appaltatore manleva la Committente fin d'ora per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati

documenti da parte dell'Appaltatore o di eventuali suoi collaboratori.

L'Appaltatore dichiara, altresì, di non essere mai stato condannato negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi a reati che vengono in rilievo ai sensi della normativa anticorruzione ed esplicitati nel predetto Piano.

Qualora l'Appaltatore, o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione dei reati che vengono in rilievo ai sensi della normativa anticorruzione da parte dell'Appaltatore o di suoi eventuali collaboratori, la Committente potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni.

Qualora ne sia a conoscenza, l'Appaltatore si impegna a segnalare al “Responsabile della Prevenzione della Corruzione” della Committente casi di violazioni delle disposizioni dettate dal “Piano Anticorruzione”.

**Art. 18 - (Rispetto del sistema di gestione ambientale e della legislazione cogente)**

La Committente dichiara di aver adottato ed efficacemente implementato il Sistema di gestione Ambientale UNI EN ISO 14001.

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto del predetto documento e di impegnarsi, conseguentemente, a rispettare, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, la legislazione cogente, in particolare il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e a porre in essere un comportamento idoneo e rispettoso dell'Ambiente e un uso responsabile delle risorse.

L'Appaltatore dichiara altresì di non essere mai stato condannato negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai Reati inerenti all'Ambiente.

Il mancato rispetto degli obblighi suesposti sarà considerato inadempimento rilevante e darà diritto alla Committente di risolvere anticipatamente il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

**Art. 19 - (Registrazione e spese contrattuali)**

Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione. Tutte le spese direttamente o indirettamente connesse alla stipulazione del contratto sono a carico dell'Appaltatore.

**Art. 20 - (Trattamento dei dati personali)**

AREA IMPIANTI S.p.A. (con sede in Copparo (FE) via A. Volta n. 26/a, email: info@areaimpiani.net; pec: areaimpianicopparo@legalmail.it; centralino: +39 0532/389111) in qualità di Titolare, tratterà i dati personali conferiti in ragione del presente appalto con modalità cartacee ed informatiche, per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi alla gestione del servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi. I dati saranno trattati per tutta la durata dell'appalto e, successivamente alla sua scadenza, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori autorizzati del Titolare o dalle imprese espressamente nominate come Responsabili del Trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il DPO presso il Titolare, nella persona

della Dott.ssa Vannia Brina, via A. Volta n. 26/a, email:

vannia.brina@clarambiente.it; pec: areaimpianticopparo@legalmail.it; tel.: +39

0532/389163). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di

proporre reclamo al Garante quale Autorità di controllo secondo le procedure

previste.

**Art. 21 - (Foro competente)**

Per la definizione delle controversie è competente esclusivamente il Foro di Ferrara.

**Art. 22 - (Normativa di riferimento)**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto troveranno applicazione il D.Lgs.

50/2016 e le disposizioni di legge vigenti in materia.

**Art. 23 - (Clausola finale)**

Il contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti

che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone

negoziato liberamente il contenuto, che dichiarano quindi di approvare

specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque

modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che

mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole

del contratto non comporta invalidità o inefficacia del medesimo contratto nel suo

complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto

da parte della Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso

spettanti che la medesima Committente si riserva comunque di far valere nei limiti

della prescrizione. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini

generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato

dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi

continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le

previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

LA COMMITTENTE

L'APPALTATORE

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

f.to digitalmente

f.to digitalmente